

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 12 settembre 2002, prot. n. 9778/1.3.17

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 63, comma 1, n. 1). Incompatibilità dei consiglieri comunali.

Con la nota indicata a riferimento, codesto Ente ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente Servizio in ordine alla sussistenza della causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 1), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nell'ipotesi in cui un consigliere comunale svolga, a livello di volontariato, l'incarico di direttrice di un'IPAB - scuola materna, cui il Comune eroga, in base ad apposita convenzione, contributi annuali che superano il 10 per cento delle entrate dell'Istituzione stessa.

In via preliminare, si rileva che la valutazione della sussistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei componenti di un organo elettivo amministrativo è attribuita dalla legge all'organo medesimo. È infatti principio di carattere generale del nostro ordinamento che gli organi collegiali elettivi debbano esaminare i titoli di ammissione dei propri componenti.

Così come, in sede di esame della condizione degli eletti (art. 41 del D.Lgs. 267/2000), è attribuito al consiglio comunale il potere-dovere di controllare se nei confronti dei propri membri esistano condizioni ostative all'esercizio delle funzioni, qualora sia stato successivamente attivato il procedimento di contestazione di una causa di incompatibilità, a norma dell'art. 69 del D.Lgs. 267/2000, spetta al consiglio, al fine di valutare la sussistenza di detta causa, esaminare le osservazioni difensive formulate dall'amministratore e, di conseguenza, adottare gli atti che siano ritenuti necessari. Ai sensi dell'art. 69, comma 5, nei confronti della deliberazione, autonomamente adottata dal consiglio comunale, è ammesso ricorso all'autorità giurisdizionale (tribunale competente per territorio).

Inoltre, le cause di incompatibilità non possono essere estese nei confronti di soggetti diversi da quelli espressamente indicati dal legislatore, atteso che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, le cause di incompatibilità dei componenti degli organi amministrativi degli enti locali sussistono soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge e non sono suscettibili di interpretazione analogica, in quanto incidono negativamente sul diritto costituzionalmente garantito (art. 51 Cost.) di elettorato passivo.

Premesso un tanto, in relazione alla fattispecie prospettata da codesto Ente è possibile evidenziare quanto segue.

Ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 1), del D.Lgs. 267/2000, sussiste l'incompatibilità alla carica di consigliere comunale dell'amministratore o del dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente o istituto che riceva dal comune, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente.

Pertanto, per la sussistenza della causa di incompatibilità in argomento, risulta necessaria la presenza di due condizioni: una soggettiva, relativa al ruolo ricoperto dal consigliere comunale presso l'ente sovvenzionato, e una oggettiva, inerente all'erogazione da parte del comune di una sovvenzione continuativa, totalmente o parzialmente facoltativa.

Per quanto concerne il primo aspetto, la legge prende in considerazione soltanto la figura dell'amministratore o del dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento. Risulta, pertanto, necessario verificare nel caso concreto se il consigliere comunale rivesta una di tali posizioni presso l'ente sovvenzionato.

Nella fattispecie in esame, è necessario accertare se, in base all'ordinamento dell'IPAB, alla "direttrice" della scuola materna siano attribuiti i poteri di amministrazione, rappresentanza o coordinamento che, ai sensi del succitato art. 63, comma 1, n. 1), del D.Lgs. 267/2000, costituiscono il presupposto dell'incompatibilità, a prescindere dal fatto che l'attività sia effettuata a titolo di volontariato o sia invece retribuita.

Per quanto riguarda la condizione oggettiva, si osserva che, secondo la dottrina, la facoltatività della sovvenzione non sussiste qualora l'erogazione sia effettuata sulla base di un obbligo di legge oppure derivi da una convenzione¹.

¹ Cfr. E. Maggiore, Ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità nell'ente locale, 2000, pag. 142; R.O. Di Stilo, Gli organi regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, 1982, pag. 139 e segg.

Si ritiene che, comunque, la causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 1), si verifichi solo allorché entrambe le condizioni (soggettiva e oggettiva) siano state accertate.